

24 febbraio 2005

Prof. Remo Calzona
Presidente della Commissione
per la redazione del Testo Unico della normativa tecnica

Ministero delle Infrastrutture
Roma

Ai Componenti della Commissione
per la redazione del Testo Unico della normativa tecnica

Loro Indirizzi

e, p.c.,

Dottor Guido Bertolaso
Capo del Dipartimento della protezione civile
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Roma

Chiarissimo professor Calzona,

in relazione alla tua lettera del 9 febbraio, che ci è pervenuta con qualche ritardo in quanto impropriamente inviata presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riteniamo necessario ed opportuno precisare alcuni dati di fatto, tutti facilmente documentabili.

- 1) In quella che definisci *prima fase* né Calvi né Pinto erano stati designati come componenti della Commissione per la redazione del Testo Unico; nel decreto 113/AG/30/15 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (9 gennaio 2004) si legge infatti: “*Inoltre e relativamente alla definizione dell’azione sismica la Commissione si avvarrà della collaborazione del prof. Calvi e del prof. Galanti, esperti di alta competenza indicati del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio*”. In tale veste Calvi e Galanti sono stati invitati a partecipare solo ad alcune riunioni ristrette della Commissione ed a quelle hanno partecipato.
- 2) Forse in quanto “non componenti” Calvi e Galanti non sono stati messi a parte di alcuno sviluppo dei lavori né del testo finale trasmesso al Ministero, della cui esistenza Pinto e Calvi hanno appreso soltanto in sede del Gruppo di Lavoro nominato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (decreto 3017 del 9 settembre 2004) nel periodo intercorso tra le fasi da te definite *prima* e *seconda*. Per tale Gruppo di Lavoro, coordinato dall’allora Presidente della I Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Pinto e Calvi erano stati esplicitamente indicati dal DPC come esperti di propria fiducia, a seguito di una precisa richiesta in tal senso, ed in quanto tali erano stati chiamati ad integrare il Gruppo di Lavoro. Le attività di tale Gruppo di Lavoro erano poi state sospese dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 7 ottobre, con lettera prot. N. 710/23, da cui riportiamo: “*La prego pertanto di sospendere l’attività del Gruppo di Lavoro da me istituito in attesa di ricevere il documento che sarà trasmesso a questo Consiglio. Con la Segreteria*

Tecnica del Ministro, che ha sentito il prof. Calzona, è stato concordato che il testo definitivo sarà inviato a questo Consiglio il 21 del c.m.”

- 3) In quella che definisci *seconda fase* non è mai stato chiarito a quale titolo, e a seguito di quale atto formale, Pinto e Calvi venissero convocati alle riunioni (cfr. la lettera del 7 ottobre 2004, relativa alla prima convocazione, in cui compare Pinto in luogo di Galanti, senza alcuna giustificazione). La nostra piena collaborazione alle attività della Commissione era quindi essenzialmente motivata da senso istituzionale piuttosto che da ragioni formali.
- 4) Affinché sia possibile che *una commissione svolga le sue attività attraverso un processo dialettico, durante il quale le varie opinioni vengono messe a confronto, argomentate, dibattute ed approvate*, è necessario che sussistano alcuni principi fondamentali: le riunioni devono essere convocate con congruo anticipo, deve essere predisposto e trasmesso un ordine del giorno, unitamente ai documenti in discussione, le decisioni devono essere formalmente deliberate, un verbale deve essere redatto, distribuito e approvato. Nulla di tutto ciò ci risulta abbia avuto luogo nel caso della commissione da te presieduta.
- 5) Nel corso dei lavori, abbiamo predisposto due documenti successivi, procedendo per successivi affinamenti e tentando di interpretare le tue indicazioni e le sia pure limitate discussioni avvenute nel corso delle riunioni. Abbiamo ritenuto opportuno trasmettere formalmente la seconda versione dei documenti proprio per l'assenza di qualsiasi verbalizzazione in sede di riunione. Su di essa non ci è mai pervenuto alcun commento, né formale né sostanziale.
- 6) Il 27 gennaio ci è stata consegnata copia cartacea di un documento contenente la bozza dell'intero Testo Unico, senza che avessimo avuto modo di esaminarlo precedentemente. In tale testo il capitolo sulle *particolari prescrizioni per le zone sismiche* era assente. Poiché al termine della riunione hai espresso informalmente l'opinione che il testo di tale capitolo fosse eccessivamente lungo, abbiamo proceduto alla preparazione di una terza versione del documento, riducendolo a 37 pagine e mantenendo un'impostazione fortemente prestazionale.
- 7) Anche per la riunione del 4 febbraio, che menzioni nella lettera, non ci risulta alcuna convocazione, ma solo un'ipotesi, formulata verbalmente al termine della riunione del 27 gennaio, in assenza di Pinto, e mai confermata.
- 8) L'esame del documento del Testo Unico è stato necessariamente frettoloso, in quanto tra il 27 gennaio ed il 3 febbraio intercorrono 6 giorni ed il testo consta di 383 pagine. L'affermazione che ci rimproveri intendeva dunque sottolineare che non ci saremmo sentiti di sottoscrivere il documento nella sua interezza, ma solo le parti da noi preparate e meditate, soprattutto in relazione all'assenza di un normale processo di confronto ed approvazione.
- 9) Le modalità di definizione ed uso del fattore di struttura nel modo in cui è espresso nel documento da noi predisposto è comune alla grande maggioranza dei documenti normativi di moderna concezione. Non vi è dubbio che sussista la necessità di una quantificazione numerica di tale fattore, che avevamo inteso volessi definire in documenti applicativi successivi. A tal proposito vale la pena notare che ciò era esplicitamente previsto nel testo, da cui riportiamo testualmente (punto 5.7.1.1.): *“Le norme contengono i principi fondamentali di validità generale e specifica che devono comunque essere rispettati, e che possono trovare applicazione in diversi sistemi di regole tecniche, oggetto di specifici allegati applicativi. In sede di prima applicazione, gli allegati 2 e 3 all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo, n. 3274, e successive modifiche ed integrazioni, costituiscono l’allegato tecnico applicativo delle norme, l’Eurocodice 8 può costituire una legittima alternativa.”*
- 10) L' Eurocodice 8, cui gli allegati all'Ordinanza citata si ispirano, è stato formalmente approvato da tutti i paesi membri dell'Unione Europea e dall'Italia in particolare, e costituisce oggi uno Standard Europeo da adottarsi obbligatoriamente come standard

nazionale entro il giugno 2005 (“*this European Standard shall be given the status of National Standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by June, 2005, and conflicting national standards shall be withdrawn by March 2010*”) Tale situazione è stata assai opportunamente riconosciuta dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nelle premesse del citato decreto del 9 gennaio 2004: “*CONSIDERATA l’esigenza di ottenere una armonizzazione delle diverse norme tecniche, previste dalle leggi citate, nonché con le Norme emanate da altri organismi di Legislazione Tecnica e con i cosiddetti Eurocodici*”.

- 11) L’esperienza di Gian Michele Calvi e Paolo Emilio Pinto in tema di edifici in c.a., in muratura ed acciaio, in particolare per ciò che riguarda i ponti ed i materiali è comprovata dai rispettivi curricula professionali.
- 12) Sui testi allegati all’Ordinanza PCM 3274/2003 esistono moltissime manifestazioni di consenso, ad esempio da parte dell’Associazione Nazionale di Ingegneria Sismica, del Tavolo Tecnico delle Regioni, del Ministero dei Beni Culturali, di numerose associazioni di categoria. Ai corsi organizzati per l’approfondimento delle norme hanno partecipato oltre 20.000 tecnici.
- 13) È immediato verificare, anche a seguito di un esame superficiale della bozza di Testo Unico, che il capitolo *particolari prescrizioni per le zone sismiche* è in assoluto quello che più si avvicina ad una logica di principi anziché ad una enunciazione di regole.

Tutto ciò premesso, poiché riteniamo alcune affermazioni contenute nella tua lettera lesive della nostra dignità e della nostra professionalità, ed in considerazione del fatto che dichiari la tua nota *approvata dalla Commissione e trasmessa come allegato agli atti della seduta al Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*, chiediamo di trasmetterci con cortese urgenza copia di tali atti, al fine di ogni opportuna estensione delle azioni di tutela che si vorranno eventualmente intraprendere.

Chiediamo altresì che la presente nota venga anch’essa allegata agli atti.

Distinti saluti,

Paolo Emilio Pinto e Gian Michele Calvi